



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Settore **PROGRAMM. FINANZIARIA ED ECONOMICA**

DELIBERA ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69

del **27-02-26**

MODIFICA DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) PER L'ANNO 2026 - ADEGUAMENTO ALL'INFLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19-BIS DEL D.L. 30 GIUGNO 2025, N. 95 CONVERTITO IN L. 8 AGOSTO 2025, N.118, E DELL'ART.1, COMMA 757, DELLA L.30 DICEMBRE 2024, N.207.

L'anno duemilaventisei il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 13:54, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

PAOLINI FILIPPO	SINDACO	Presente	P
RANIERI DANILLO	VICE SINDACO	Presente	P
AMOROSO CINZIA	ASSESSORE	Presente	P
BOMBA PAOLO	ASSESSORE	Presente	P
DI CAMPLI GRAZIELLA	ASSESSORE	Presente	P
PALMIERI ANGELO	ASSESSORE	Presente	P
PAOLUCCI TONIA	ASSESSORE	Presente	P
TROILO MARIA IDA	ASSESSORE	Presente	P

Risultano n. 8 presenti e n. 0 assenti.

Assume la presidenza PAOLINI FILIPPO in qualita' di SINDACO assistito dal Segretario Generale COLAIEZZI MARIELLA che svolge l'appello.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

A seguito di che,

LA GIUNTA COMUNALE

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'allegato atto propulsivo proveniente dall'Ass. Bilancio e Finanze ad oggetto:

MODIFICA DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) PER L'ANNO 2026 - ADEGUAMENTO ALL'INFLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19-BIS DEL D.L. 30 GIUGNO 2025, N. 95 CONVERTITO IN L. 8 AGOSTO 2025, N.118, E DELL'ART.1, COMMA 757, DELLA L.30 DICEMBRE 2024, N.207.

VISTO CHE sull'atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sono stati resi in senso favorevole i pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal:

-responsabile del servizio interessato;
-responsabile del settore "Programmazione e gestione economico-finanziaria";

CONDIVISI i contenuti dell'atto in argomento;

RITENUTA l'urgenza e ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del più volte citato D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

A VOTI unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1) di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge l'allegata proposta di deliberazione;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanimemente favorevole dell'apposita votazione palese all'uopo espletata.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE
COLAIEZZI MARIELLA**

**IL SINDACO
PAOLINI FILIPPO**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanciano in data odierna per restarvi 15 giorni consecutivi.

Lanciano,

**IL SEGRETARIO GENERALE
COLAIEZZI MARIELLA**



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI

CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Settore PROGRAMM. FINANZIARIA ED ECONOMICA

COPIA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.69

del 27-02-26

MODIFICA DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) PER L'ANNO 2026 - ADEGUAMENTO ALL'INFLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19-BIS DEL D.L. 30 GIUGNO 2025, N. 95 CONVERTITO IN L. 8 AGOSTO 2025, N.118, E DELL'ART.1, COMMA 757, DELLA L.30 DICEMBRE 2024, N.207.

L'anno duemilaventisei il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 13:54, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

PAOLINI FILIPPO	SINDACO	Presente	P
RANIERI DANILO	VICE SINDACO	Presente	P
AMOROSO CINZIA	ASSESSORE	Presente	P
BOMBA PAOLO	ASSESSORE	Presente	P
DI CAMPLI GRAZIELLA	ASSESSORE	Presente	P
PALMIERI ANGELO	ASSESSORE	Presente	P
PAOLUCCI TONIA	ASSESSORE	Presente	P
TROILO MARIA IDA	ASSESSORE	Presente	P

Risultano n. 8 presenti e n. 0 assenti.

Assume la presidenza PAOLINI FILIPPO in qualita' di SINDACO assistito dal Segretario Generale COLAIEZZI MARIELLA che svolge l'appello.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

A seguito di che,

LA GIUNTA COMUNALE

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'allegato atto propulsivo proveniente dall'Ass. Bilancio e Finanze ad oggetto:

MODIFICA DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) PER L'ANNO 2026 - ADEGUAMENTO ALL'INFLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19-BIS DEL D.L. 30 GIUGNO 2025, N. 95 CONVERTITO IN L. 8 AGOSTO 2025, N.118, E DELL'ART.1, COMMA 757, DELLA L.30 DICEMBRE 2024, N.207.

VISTO CHE sull'atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sono stati resi in senso favorevole i pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato;
- responsabile del settore "Programmazione e gestione economico-finanziaria";

CONDIVISI i contenuti dell'atto in argomento;

RITENUTA l'urgenza e ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del più volte citato D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

A VOTI unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

- 1) di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge l'allegata proposta di deliberazione;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanimemente favorevole dell'apposita votazione palese all'uopo espletata.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che la con la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno introdotto il nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e il canone per le aree e spazi mercatali;

VISTO a tal proposito il disposto dell'art. 1 della citata legge 160/2019:

- *comma 816: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";*
- *comma 837: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."*

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 837, della suddetta legge il presupposto del canone per le aree e spazi mercatali è l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

DATO ATTO che:

- Con apposito Regolamento adottato nella seduta del Consiglio Comunale in data 31/03/2021 delibera n. 7, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è stata stabilita la disciplina transitoria del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali;
- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 76 del 07-05-2021 si è proceduto all'approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali anno 2021;
- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 154 del 24-05-2021 si è proceduto alla "Modifica Tariffe Canone Patrimoniale di Concessione Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone per le Aree e Spazi Mercatali anno 2022"
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 31-05-2023 è stato approvato l'atto ad oggetto " Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (cosiddetto canone unico patrimoniale) – Modifica Regolamento

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- L'articolo 19-bis del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, ha esplicitamente riconosciuto agli enti locali la facoltà di rivalutare annualmente le tariffe del CUP in base

all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Tale intervento normativo è volto a consentire agli enti di tutelare il valore reale delle entrate tributarie dall'erosione inflazionistica;

- L'art. 1, comma 757, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha integrato le disposizioni precedenti stabilendo che la variazione delle tariffe del CUP deve essere "attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie";

DATO ATTO che la suddetta normativa, concernente l'invarianza di gettito di base, è rispettata dallo schema di tariffe che sia andranno ad approvare con la presente deliberazione;

CHE L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha rilevato le seguenti variazioni percentuali medie annuali dell'indice dei prezzi al consumo (base 2015=100):

Anno 2021: +1,90%

Anno 2022: +8,10%

Anno 2023: +5,70%

Anno 2024: +1,00%

Anno 2025: +1,02% (stima media a Ottobre 2025)

Inflazione Cumulata Totale 2021-2025 : +17,72%

CONSIDERATO CHE dall'esercizio finanziario 2023, l'Amministrazione ha avviato un'efficace azione di accertamento tributario e contrasto all'evasione che ha portato all'identificazione e al recupero di nuove posizioni nel territorio comunale, con conseguente incremento della base dei contribuenti assoggettati al CUP. Tale azione, proseguita anche nel 2025, ha consentito di rilevare comportamenti evasivi in particolare nei seguenti settori:

-Occupazione di suolo pubblico in forme abusive non preventivamente dichiarate (esercizi commerciali, dehors, installazioni pubblicitarie non autorizzate);

-Diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti non censiti (pubblicità su immobili privati visibili da luogo pubblico, pubblicità su veicoli);

-Mancate dichiarazioni di ampliamenti di concessioni e autorizzazioni pregresse.

PRELIMINARMENTE alla stesura del presente atto, la Ragioneria Comunale e l'Ufficio Tributi hanno verificato il numero effettivo dei contribuenti attivi nel 2025 rispetto al 2020, comprovando un incremento del numero di posizioni tributarie attribuibile sia a nuove occupazioni/esposizioni pubblicitarie che a recuperi da evasione;

ATTESO che l'Amministrazione ritiene opportuno procedere con un adeguamento graduale e proporzionato delle tariffe, in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 757, della Legge n. 207/2024 (criterio di ragionevolezza e gradualità);

RITENUTO CHE :

-L'aumento proposto del 11,00% rappresenta un adeguamento parziale e ragionevole dell'inflazione progressa accumulatasi dal 2021 al 2025.

-Tale percentuale non esaurisce il recupero integrale dell'inflazione cumulata (+17,72%), rimanendo consapevolmente in una posizione conservativa, coerente con il principio di gradualità e proporzionalità, che consente eventuali ulteriori margini di adeguamento negli esercizi finanziari successivi;

-Mantiene il vincolo di cui all'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, non eccedendo la misura che sarebbe consentita dal recupero integrale dell'inflazione;

CONSIDERATO CHE :

-L'incremento del gettito conseguente all'aumento tariffario è ulteriormente supportato dall'azione strutturale di ampliamento della base dei contribuenti per effetto dell'accertamento tributario. Pertanto, il gettito stimato per il 2026 rappresenta il risultato della combinazione dell'aumento tariffario sulle posizioni già censite e dell'inclusione nella tassazione di nuove posizioni recuperate mediante azioni di accertamento e contrasto all'evasione;

-Tale combinazione consente all'ente di accrescere le proprie risorse finanziarie senza gravare eccessivamente sui contribuenti già regolarizzati, redistribuendo il carico fiscale su una base più ampia e trasparente;

VALUTATO CHE:

L'adeguamento dell' 11,00% rappresenta un incremento contenuto che rispetta:

-Equità orizzontale: a parità di tipo di occupazione/esposizione pubblicitaria, i contribuenti subiscono il medesimo incremento percentuale;

-Equità verticale: per effetto dell'incremento della base contributiva (contrasto all'evasione), il carico tributario totale viene redistribuito su un numero maggiore di soggetti, con pari incrementi percentuali per tutti;

-Capacità contributiva: l'incremento é proporzionato al valore economico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie, misurato attraverso gli indicatori territoriali e dimensionali contemplati dal Regolamento CUP;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- L'Amministrazione, in coerenza con i vincoli di cui all'art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, è tenuta a preservare l'equilibrio strutturale delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, al fine di mantenere la capacità operativa delle strutture comunali e la continuità dei servizi pubblici essenziali;
- L'assenza di adeguamento tariffario nel periodo 2021-2025 ha determinato una progressiva erosione del valore reale del CUP, pari al 17,72%, con conseguente perdita di capacità di finanziamento dei servizi pubblici.
- L'aumento proposto consente all'ente di recuperare un importo che rimane significativamente inferiore alla perdita storica accumulata e quindi rappresenta un adeguamento contenuto e sostenibile sul piano amministrativo e della pressione fiscale ;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- Il settore dell'editoria e, nello specifico, della vendita al dettaglio di quotidiani e periodici, attraversa da anni una crisi strutturale profonda, ulteriormente aggravata dalla digitalizzazione dell'informazione e dal mutamento delle abitudini di consumo dei cittadini;
- Tale scenario ha determinato una drastica riduzione dei margini di reddito per i titolari delle rivendite (edicole), portando alla chiusura di numerose attività sul territorio nazionale e locale, con la conseguente desertificazione di importanti punti di riferimento per la comunità;
- Le edicole non svolgono solamente una mera funzione commerciale, ma assolvono a un servizio di interesse generale, garantendo l'effettività del diritto costituzionale alla libera informazione (Art. 21 Cost.) e favorendo il pluralismo;
- La presenza dei chioschi di vendita giornali rappresenta un presidio sociale e di sicurezza fondamentale per il tessuto urbano, fungendo spesso anche da centri di erogazione di altri servizi elementari per i cittadini;
- Risulta prioritario per questa Amministrazione mettere in campo azioni concrete volte a mitigare la pressione fiscale locale sui piccoli esercizi che operano con prevalenza di vendita di prodotti editoriali, al fine di scongiurarne la cessazione definitiva;

ATTESO PERTANTO :

- doversi provvedere al contestuale parziale adeguamento all'inflazione 2021-2025 delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- doversi intervenire a sostegno della categoria degli edicolanti disponendo, in via sperimentale per l'esercizio 2026, l'esenzione totale dal Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico, limitata alle edicole che destinano almeno l'80% della superficie alla vendita di stampa quotidiana e periodica, riviste, fumetti e pubblicazioni editoriali.

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita testualmente: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE le tariffe 2026 del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2026, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in premessa, stante la necessità di garantire adeguata informazione;

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla concessionaria del servizio, ICA srl, per la sua applicazione.

6. DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

ALLEGATO A					
TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ART. 1 COMMA 819 LETT. a) -LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019					
Occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Tariffa standard di riferimento per occupazione per l'intero anno solare € 50,00 per metro quadro. Tariffa standard giornaliera per occupazione per un periodo inferiore all'anno solare € 1,20 per metro quadro.					
CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE					
TARIFFA ANNUALE CANONE PATRIMONIALE	€ 55,50		COEFFICIENTE MULTIPLICATORE	TARIFFA ANNUALE ORDINARIA	
TIPOLOGIA OCCUPAZIONI	ZONA 2	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 1	
SUOLO PUBBLICO	<u>0,50</u>	<u>0,76</u>	€ 27,75	€ 42,18	
Occupazioni per sosta indiscriminata	<u>0,50</u>	<u>0,76</u>	€ 27,75	€ 42,18	
Occupazioni per manomissioni stradali, ovvero per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo	<u>0,50</u>	<u>0,76</u>	€ 27,75	€ 42,18	
Occupazioni realizzate con passi carrai	<u>0,26</u>	<u>0,40</u>	€ 14,43	€ 22,20	
Occupazioni realizzate con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti	<u>0,30</u>	<u>0,60</u>	€ 16,65	€ 33,30	
Occupazioni realizzate con impianti per la distribuzione di carburante	<u>0,50</u>	<u>0,76</u>	€ 27,75	€ 42,18	
Occupazioni con Tende, Tettoie e Cappottine fisse	<u>0,14</u>	<u>0,26</u>	€ 7,77	€ 14,43	
Occupazioni con Tende pubblicizzate	<u>0,26</u>	<u>0,50</u>	€ 14,43	€ 27,75	
Occupazioni realizzate da pubblici esercizi con Concessioni Pluriennali (Dehor, Strutture con pedane e simili).	<u>0,70</u>	<u>1,10</u>	€ 38,85	€ 61,05	
Occupazioni realizzate da pubblici esercizi con Concessioni Pluriennali (Sedie e tavoli prive di strutture)	<u>0,50</u>	<u>0,76</u>	€ 27,75	€ 42,18	
Occupazioni realizzate sottosuolo con griglie ed intercapedini	<u>0,18</u>	<u>0,26</u>	€ 9,99	€ 14,43	
Occupazioni realizzate da pubblici esercizi con Concessioni Pluriennali per edicole aventi superficie destinata, per almeno dell'80%, alla vendita di stampa quotidiana e periodica, riviste, fumetti e pubblicazioni editoriali	<i>Esenti dal Cup in via sperimentale per l'anno 2026</i>				
Occupazioni realizzate mediante l'esposizione di merce (Strutture e simili fisse)	<u>0,70</u>	<u>1,10</u>	€ 38,85	€ 61,05	
Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione Singole	<u>6,00</u>		€ 333,00		
Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione CoSiting (Multiple)	<u>5,00</u>		€ 277,50		
Occupazioni realizzate con chioschi vendita bevande, fiori, piante, giornali, gelati e generi alimentari	<u>0,70</u>	<u>1,10</u>	€ 38,85	€ 61,05	
Occupazioni realizzate con distributori Automatici	<u>0,70</u>	<u>1,10</u>	€ 38,85	€ 61,05	

ALTRE TIPOLOGIE OCCUPAZIONE		
Occupazioni permanenti con cavi, condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità Tariffa Minima 940,00		€ 1,33

TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ART. 1 COMMA 819 LETT. a) --LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019

Occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Tariffa standard di riferimento per occupazione per l'intero anno solare € 50,00 per metro quadro.

CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO GIORNALIERA

TARIFFA GIORNALIERA CANONE PATRIMONIALE	€ 1,33	<u>COEFFICIENTE MULTIPLICATORE</u>		<u>TARIFFA ANNUALE ORDINARIA</u>	
TIPOLOGIA OCCUPAZIONI		ZONA 2	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 1
<i>SUOLO PUBBLICO</i>		<u>1,58</u>	<u>2,25</u>	€ 2,10	€ 2,99
Occupazioni relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose		<u>0,30</u>	<u>0,42</u>	€ 0,40	€ 0,56
Occupazioni effettuate con il patrocinio del Comune, purché effettuate per fini non economici		<u>0,33</u>	<u>0,33</u>	€ 0,44	€ 0,44
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia		<u>0,42</u>	<u>0,58</u>	€ 0,56	€ 0,77
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo		<u>0,40</u>	<u>0,45</u>	€ 0,53	€ 0,60
Occupazioni per manomissioni stradali, ovvero per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo		<u>0,78</u>	<u>1,17</u>	€ 1,04	€ 1,56
Occupazioni realizzate mediante l'esposizione di merce		<u>0,37</u>	<u>0,42</u>	€ 0,49	€ 0,56
Occupazioni per traslochi		<u>1,58</u>	<u>2,25</u>	€ 2,10	€ 2,99
Occupazioni Ambulanti Commercio aree pubbliche		<u>0,45</u>	<u>0,50</u>	€ 0,60	€ 0,67
Venditori Ambulanti all'interno di strutture pubbliche		<u>1,17</u>	<u>1,17</u>	€ 1,56	€ 1,56
Fiere Feste di quartiere e mercati straordinari (Sant'Egidio, Sant'Antonio ecc.)		<u>1,13</u>	<u>1,13</u>	€ 1,50	€ 1,50
Occupazioni realizzate con attrazioni ed installazioni dello spettacolo viaggiante		<u>0,15</u>	<u>0,20</u>	€ 0,20	€ 0,27
Occupazioni Pubblici Esercizi Tavoli e Sedie		<u>0,15</u>	<u>0,22</u>	€ 0,20	€ 0,29
Venditori Ambulanti Mercati Rionali Giornaliero Posteggio Occupazione Oraria		<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	€ 0,00	0,02
Venditori Ambulanti Mercati Rionali Giornaliero (Spunte) Occupazione Oraria		<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	€ 0,00	0,06

ALLEGATO A TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART. 1 COMMA 819 LETTERA b) LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019				
TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART. 1 COMMA 819 LETTERA b. LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019				
<i>Diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio imponibile degli enti su beni privati privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.</i>				
<i>Tariffa standard di riferimento per occupazione per l'intero anno solare € 50,00 per metro quadro.</i>				
<i>Tariffa standard giornaliera per occupazione per un periodo inferiore all'anno solare € 1,20 per metro quadro.</i>				
CANONE PATRIMONIALE ESPOSIZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ANNUALE				
Tariffa Annuale	€ 55,500		TARIFFA ANNUALE ORDINARIA	
Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente Moltiplicatore		ZONA 2	ZONA 1
Pubblicitaria effettuata in forma opaca fino ad 1 mq	0,27	0,36	€ 15,00	€ 18,00
Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq.	0,38	0,44	€ 21,00	€ 24,00
Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq.	0,54	0,65	€ 30,00	€ 36,00
Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8 mq	0,76	0,87	€ 42,00	€ 48,00
Pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq	0,54	0,65	€ 30,00	€ 33,00
Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq.	0,70	0,81	€ 39,00	€ 45,00
Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq.	0,87	1,03	€ 48,00	€ 57,00
Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8 mq	1,13	1,24	€ 63,00	€ 69,00
Esposizione pubblicitaria al Mq effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile	2,00	2,00	€ 111,00	€ 111,00
Esposizioni pubblicitarie al Mq effettuate da soggetti privati su spazi ed impianti concessi in via esclusiva dal Comune (Affissione Diretta)	1,00	1,50	€ 55,50	€ 83,25
Esposizioni pubblicitarie al Mq effettuate da soggetti privati su spazi ed impianti concessi in via esclusiva dal Comune (Affissione Diretta) Luminosa/Illuminata	1,50	2,00	€ 83,25	€ 111,00
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio all'esterno di veicoli relativo rimorchio al Mq	0,90	0,90	49,95	
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio all'esterno di veicoli Superiore 30 Q.li e relativo rimorchio al Mq	1,50	1,50	83,25	
Pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili monofacciali o bifacciali posti sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali.	0,30	0,36	16,65	€ 19,98
Pre-insegne o frecce direzionali.	0,30	0,36	16,65	€ 19,98

ALLEGATO A TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART. 1 COMMA 819 LETTERA b) -----LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019				
TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART. 1 COMMA 819 LETTERA b. LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019				
<i>Diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio imponibile degli enti su beni privati privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.</i>				
<i>Tariffa standard di riferimento per occupazione per l'intero anno solare € 50,00 per metro quadro.</i>				
<i>Tariffa standard giornaliera per occupazione per un periodo inferiore all'anno solare € 1,20 per metro quadro.</i>				
CANONE PATRIMONIALE ESPOSIZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI GIORNALIERO				
Tariffa Giornaliera	1,33		ESPOSIZIONE GIORNALIERA	
Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente Moltiplicatore		ZONA 2	ZONA 1
Pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa fino ad 1 mq	0,10	0,15	0,13	0,20
Pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq.	0,15	0,20	0,20	0,27
Pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq.	0,20	0,25	0,27	0,35
Pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa di superficie superiore a 8 mq	0,30	0,35	0,40	0,53

CANONE PATRIMONIALE ESPOSIZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI GIORNALIERO				
Tariffa Giornaliera	1,33		ESPOSIZIONE GIORNALIERA	
Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente Tariffa		ZONA 2	ZONA 1
Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza	9,00	13,00	11,97	17,29

CANONE PATRIMONIALE ESPOSIZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI GIORNALIERO				
Tariffa Giornaliera	1,33		ESPOSIZIONE GIORNALIERA	
Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente Tariffa		ZONA 2	ZONA 1
Pubblicità effettuata da aeromobili monitor, display, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.	60,00	70,00	79,80	93,10
Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili	30,00	35,00	39,90	46,55
Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione,	12,50		16,63	
Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	12,50		16,63	

* Se l'installazione è concessa ad associazioni per promuovere e sponsorizzare eventi con la partecipazione dall'Ente riduzione 50% della tariffa

ALLEGATO A			
TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019			
<u>TARIFFE CANONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNE DI LANCIANO</u>			
<u>TARIFFA BASE GIORNALIERA</u>			<u>L.33</u>
Tariffe Affissioni Fino a 1 Mq			
CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			
<u>Tariffa 10 gg Coefficiente</u>	<u>2,1</u>	<u>€ 2,80</u>	<u>Sup. 10 MULTIPLI gg (5 gg) Coefficiente</u> <u>0,53</u>
<u>FASCIA GIORNI</u>			
Da 1 a 10 giorni		2,80	
Da 11 a 15 giorni		€ 3,50	
<u>Tariffe affissioni superiori 1 Mq</u>			
<u>Tariffa 10 gg Coefficiente</u>	<u>5,26</u>	<u>€ 7,00</u>	<u>Sup. 10 MULTIPLI gg (5 gg) Coefficiente</u> <u>1,51</u>
<u>FASCIA GIORNI</u>			
Da 1 a 10 giorni		€ 7,00	
Da 11 a 15 giorni		€ 9,00	
<u>Coefficiente Poster (Mq 18)</u>			<u>6,32</u>
<u>Tariffe affissioni Poster 600x 300 (Mq 18)</u>			
<u>FASCIA GIORNI</u>			
Da 1 a 15 giorni (per foglio)		€ 8,40	
<u>MAGGIORAZIONI</u>			
	<u>Coefficiente</u>	<u>Canone</u>	
Affissioni espressamente richiesta in determinati spazi prescelti dal committente coefficiente per foglio	1,59	€ 10,50	
Aumento stagionale dal 01/06 al 30/09 coefficiente per foglio	0,50	€ 11,20	
Per le affissioni da affiggere entro le 24 ore dalla consegna del materiale e/o giorni festivi maggiorazione per commissione			€ 35,00

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come da originale

IL SINDACO

F.to come da originale

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Lanciano in data odierna per restarvi 15 giorni consecutivi.

La presente copia è conforme all'originale.

Lanciano, 04.03.2026

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to COLAIEZZI MARIELLA